



PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento n. 184 del 16 APR. 2026

OGGETTO: Aspettativa dal lavoro ex art. 25 del CCNL Enti Lirico Sinfoniche del Dip. De Maria Gaetano, elettricista di palcoscenico.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 20 Competenze

Cap. Spese per

Somma € stanziata {

Impegni € assunti {

Fondo € disponibile {

Visto ed iscritto a N.

de Cap.

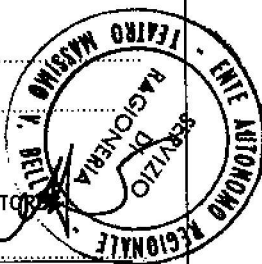
nel partitario uscita di competenza l'impegno di
PRESO NOTA IN

€ **CONFORMITA' AL DISPOSITIVO**

addi 20/04 20 26

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE



SETTORE

Prot. n. del

Il Compilatore

Visto:

ENTE LIRICO REGIONALE
TEATRO MASSIMO BELLINI
CAPO DEL PERSONALE
DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Il Direttore Amministrativo

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno duemila ventisei

il giorno 16 del mese di aprile

Il Sovrintendente, nominato giusto Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 27/Serv. 1°/S.G. del 12 febbraio 2024, ha adottato il seguente provvedimento.

OGGETTO: Aspettativa dal lavoro ex art. 25 del CCNL Enti Lirico Sinfoniche del Dip. De Maria Gaetano, elettricista di palcoscenico.

IL SOVRINTENDENTE

Preso atto che con note protocollo n.1918 del 01/04/2026 e n.2109 del 14/04/2026 il sig. De Maria Gaetano nato a Catania il 05/09/1967 (DMRGTN67P05C351I) dipendente a tempo pieno e indeterminato con la mansione di elettricista di palcoscenico ha chiesto di usufruire di un periodo di 30 giorni di aspettativa non retribuita, per importanti motivi personali a partire dal giorno 20/04/2026 al 19/05/2026;

Preso atto della relazione del Capo del Personale del 14/04/2026 che si riporta integralmente:

“Con note protocollo n.1918 del 01/04/2026 e n.2109 del 14/04/2026 il sig. De Maria Gaetano nato a Catania il 05/09/1967 (DMRGTN67P05C351I) dipendente a tempo pieno e indeterminato dal 04/11/2003 con la mansione di elettricista di palcoscenico ha chiesto di usufruire di un periodo di 30 giorni di aspettativa non retribuita, per importanti motivi personali a partire dal giorno 20/04/2026 al 19/05/2026 (compreso).

Orbene l'art. 25 del CCNL Enti Lirici e Sinfoniche dispone che *al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere concesso, per gravi motivi privati da valutarsi dalla Fondazione e compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa nella misura massima di 12 mesi e aggiunge che tale aspettativa non comporta alcuna retribuzione né maturazione di alcun effetto contrattuale e che qualora il lavoratore usi dell'aspettativa concessa in modo diverso da quello dichiarato per ottenerla il rapporto di lavoro potrà essere risolto per giusta causa.*

Preso atto che il dipendente riferisce a sostegno importanti motivi personali, la richiesta può essere accolta, precisando che:

- per lo stesso periodo il lavoratore non percepirà alcuna o retribuzione;
- qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, il dipendente è tenuto a comunicarlo con tempestività e deve riprendere il servizio;
- qualora il lavoratore usi dell'aspettativa concessa in modo diverso da quello dichiarato per ottenerla il rapporto di lavoro potrà essere risolto per giusta causa;
- il periodo di aspettativa non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza interrompe l'anzianità di servizio e non è utile ai fini di maturazione delle ferie e della tredicesima e quattordicesima mensilità;
- l'eventuale malattia insorta durante il periodo di aspettativa per motivi personali non interrompe l'aspettativa medesima;
- durante il periodo di aspettativa trova applicazione la vigente normativa in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi (art. 53, D.Lgs.n. 165/2001 e ss.mm.ii.);”

Visto che in calce alla stessa richiesta è stato apposto il nulla osta del responsabile della Direzione degli Allestimenti Scenici in quanto la concessione dell'aspettativa *non è pregiudizievole del buon esito della programmazione in corso e non prevede spese e/o costi a carico dell'Ente* e il visto del Sovrintendente dell'Ente, necessari per poter esitare la superiore richiesta;

Tenuto conto che l'art. 25 del CCNL Enti Lirici e Sinfoniche dispone come segue: “*al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere concesso, per gravi motivi privati da valutarsi dalla Fondazione e compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa nella misura massima di 12 mesi. Al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere concesso, per motivate e documentate esigenze di studio e/o di aggiornamento e riqualificazione professionale, un periodo di aspettativa nella misura massima di 6 mesi. Tale aspettativa non comporta alcuna retribuzione né maturazione di alcun effetto contrattuale. Qualora il lavoratore usi dell'aspettativa concessa in modo diverso da quello dichiarato per ottenerla il rapporto di lavoro potrà essere risolto per giusta causa*”;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla concessione dell'aspettativa dal lavoro ex art. 25 CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche al dipendente De Maria Gaetano a partire dal 20/04/2026 e fino al 19/05/2026 (compresi), per un totale di 30 giorni;

Considerato che il provvedimento non ha alcun riflesso economico diretto per l'Ente;

Visti:

- la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini, avente natura di ente pubblico non economico, con le modifiche apportate dalla legge regionale 19 aprile 2007 n. 9;
- con il DA _494/S8 dell'Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 16 aprile 1986 n.19, come modificato dall'art. 2 comma 7 della Legge Regionale 19 aprile 2007, n. 9, è stato approvato lo Statuto dell'Ente Autonomo Lirico Regionale "Teatro Massimo Vincenzo Bellini" di Catania, di cui alla Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 4 aprile 2023;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.20 del 01/08/2025 con cui è stato deliberato il bilancio di previsione pluriennale per l'esercizio 2025-2027 approvato con Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo – Servizio "Teatri e Attività Musicali" n.2686/S8 del 05/08/2025;
- il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, Sport Spettacolo, Servizio "Teatri e Attività Musicali" n. 795/S8 del 13/03/2026 con cui è stata autorizzata la gestione provvisoria dell'E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania fino al 30/04/2026 nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2026 nel Bilancio di Previsione 2025/2027 adottato con Deliberazione n. 20 del 01/08/2025 dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e approvato con D.D.G. n. 2686/S8 del 05/08/2025;

La parte narrativa, con gli allegati citati, fa parte integrante e sostanziale del predetto provvedimento per cui nello stesso si intende richiamata e trascritta.

DISPONE

Di concedere l'aspettativa non retribuita ex art. 25 del CCNL Enti Lirico Sinfoniche al dipendente De Maria Gaetano a partire dal 20/04/2026 e fino al 19/05/2026 (compresi), per un totale di 30 giorni.

Salvo il caso di rinnovo o eventuali proroghe, il sig. De Maria Gaetano rientrerà in servizio dal 20/05/2026, precisando che in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario in ottemperanza all'art. 28 comma 2 del CCNL delle Fondazioni Lirico Sinfoniche.

Di dare atto che:

- durante il periodo di aspettativa non spetta alcuna retribuzione;
- qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, il dipendente è tenuto a comunicarlo con tempestività e deve riprendere il servizio;
- qualora il lavoratore usi dell'aspettativa concessa in modo diverso da quello dichiarato per ottenerla il rapporto di lavoro potrà essere risolto per giusta causa;
- il periodo di aspettativa non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza interrompe l'anzianità di servizio e non è utile ai fini di maturazione delle ferie e della tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la malattia insorta durante il periodo di aspettativa per motivi personali non interrompe l'aspettativa medesima (anche se dia luogo a ricovero giornaliero);
- durante il periodo di aspettativa trova applicazione la vigente normativa in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi (art. 53, D.Lgs.n. 165/2001 e ss.mm.ii.);

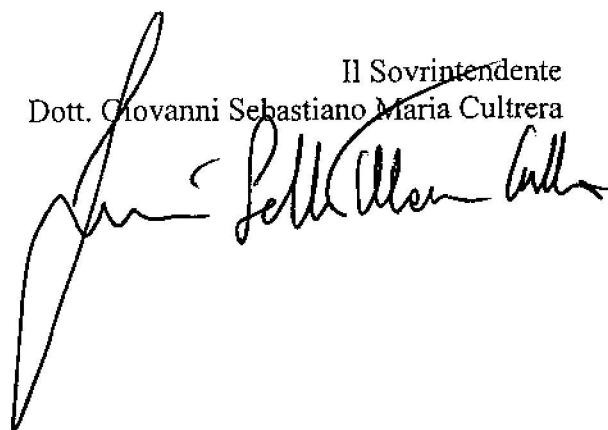
Di trasmettere copia del presente atto al dipendente interessato, al Direttore di appartenenza del dipendente nonché all'Ufficio del trattamento economico per gli adempimenti di competenza.

Di Precisare che tale aspettativa non comporta alcuna retribuzione né maturazione di alcun effetto contrattuale e che qualora il lavoratore usi dell'aspettativa concessa in modo diverso da quello dichiarato per ottenerla il rapporto di lavoro potrà essere risolto per giusta causa.

Nel rispetto della normativa vigente riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs n. 33/2013),

pubblicare il presente atto amministrativo sulla sezione "Amministrazione Trasparente", collocata nella home page del sito istituzionale.

Il Sovrintendente
Dott. Giovanni Sebastiano Maria Cultrera

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'G. Cultrera', is written over the printed name of the Superintendent.